

TI_GERICHTE 52.2008.409 vom 6. März 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.409

FR: TI_GERICHTE 52.2008.409 du 6 mars 2009

IT: TI_GERICHTE 52.2008.409 del 6 marzo 2009

Regeste

Ordine di sospensione dell'esercizio della prostituzione e di ripristinare la destinazione autorizzata

Erwägungen

E. 40

NAPR. Non è dato di vedere quale pregiudizio possano aver patito i ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa. 3.4.3. Parimenti da rigettare sono le obiezioni sollevate con riferimento alla mancata trattazione di aspetti rilevanti del loro ricorso da parte del Consiglio di Stato. Il Governo ha preso posizione su tutti gli argomenti di rilievo della loro impugnativa. È vero che ne ha passati sotto silenzio alcuni, quali l'assoggettamento dell'ordine censurato alla comminatoria dell'art. 292 CP o la violazione dell'art. 25a LPT per mancato coordinamento della decisione impugnata con eventuali provvedimenti di spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici. L'obbligo di motivazione non impone tuttavia al giudice di prendere posizione su qualsiasi argomentazione delle parti. Tesi palesemente prive di fondamento, quali sono quelle appena evocate, possono essere passate sotto silenzio senza che il diritto di essere sentito ne risulti violato (Borghi/ Corti , op. cit., ad art. 26 LPamm n. 2a). I ricorrenti hanno peraltro potuto riproporle in questa sede. 3.4.4. Inconsistenti sono pure le eccezioni riguardanti l'ammissibilità come prova del rapporto del gruppo _____, inviato dalla Polizia cantonale all'autorità comunale. Il rapporto in questione contiene esclusivamente informazioni di carattere generale, rilevanti dal profilo della tutela dell'ordine pubblico locale. Non contiene notizie specifiche su procedimenti penali in corso. Poteva dunque essere liberamente trasmesso al municipio ed utilizzato come prova, senza che si rendesse necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Ministero pubblico o della Camera dei ricorsi penali. Determinanti ai fini dell'accertamento del cambiamento di destinazione attuato abusivamente sono innanzitutto le notifiche di polizia, richiamate dal municipio, acquisite agli atti e non contestate dagli insorgenti, che unitamente ai rapporti di polizia ed agli altri elementi di fatto presi in considerazione da parte di questo Tribunale non fanno che confermare questa conclusione. 3.4.5. Nulla impediva all'autorità comunale di assoggettare l'ordine in contestazione alla comminatoria dell'art. 292 CP richiamato dall'art. 47 LE. Nella sua qualità di proprietaria dell'edificio, la RI 1 è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che venga utilizzato in conformità della licenza accordata. Analogo obbligo incombe alla RI 2, gestrice dell'esercizio pubblico ed al gerente, che è anche amministratore unico della società proprietaria dello stabile. Le dotte disquisizioni, sviluppate dagli insorgenti sulla natura del contratto d'alloggio stipulato con le locatrici delle camere, che verrebbero informate del divieto di esercitarvi la prostituzione, non permettono loro di liberarsi dai rispettivi obblighi di vigilanza. Qualsiasi locatore di

immobili è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per evitare che venga utilizzato da parte del locatario in modo difforme dalla destinazione autorizzata. L'uso difforme basta a renderlo perturbatore per situazione. La sua responsabilità è oggettiva. Non dipende da una sua eventuale colpa, ma dalla sua qualità di datore d'alloggio. Agli stessi vincoli soggiacciono il gestore ed il gerente di un esercizio pubblico come quello in oggetto, costituito da camere da affittare. Non basta che informino le locatarie del divieto di esercitare la prostituzione nelle camere, ma devono anche prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della destinazione autorizzata. In primo luogo, evitando di locare le camere ad improbabili turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute. In secondo luogo, adottando misure volte ad impedire l'accesso all'esercizio pubblico da parte di estranei. In quanto possessori dell'immobile, gestore e gerente devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le ospiti rimorchino in camera clienti adescati fra gli avventori del locale notturno che frequentano o altrove.

3.4.6. Secondo l'art. 25 a LPT, qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente. Dalla norma non è deducibile alcun obbligo di coordinare i provvedimenti cautelari volti a impedire che un edificio venga utilizzato in contrasto con la destinazione autorizzata con eventuali misure di spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici. L'ordine censurato non disattende dunque alcun obbligo di coordinazione. È ben vero che l'art. 12 LEPubb vieta di utilizzare i locali dell'esercizio pubblico per scopi diversi da quelli per i quali la patente è stata rilasciata. Gli interventi dell'autorità di polizia del commercio volti ad imporre il rispetto di questo divieto non devono tuttavia essere coordinati con quelli del municipio intesi ad imporre il rispetto dell'ordinamento edilizio, segnatamente della destinazione autorizzata. L'art. 25 a LPT, concretizzato nel nostro Cantone dalla legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3), impone la coordinazione soltanto quando la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità. Ipotesi, questa, che in concreto non è data, non essendo comunque in discussione il rilascio di un permesso per la costruzione o la trasformazione di un edificio, ma soltanto un provvedimento volto ad inibire una destinazione instaurata abusivamente. Dalla rinuncia, invero incomprensibile, dell'Ufficio dei permessi ad esigere il rispetto della patente d'esercizio pubblico rilasciata per le camere da affittare, i ricorrenti non possono pertanto dedurre alcunché in loro favore richiamandosi all'art. 25 a LPT.

4. 4.1. A norma dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. L'indennità è commisurata in funzione delle spese oggettivamente indispensabili alla difesa degli interessi fatti valere in giudizio (Borghi/ Corti, op. cit., ad art. 31 LPamm n. 3), tenendo conto dell'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro ed il tempo impiegato dall'avvocato (art. 11 cpv. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1)). Per prassi costante di questo Tribunale, l'indennità per ripetibili viene riconosciuta anche agli enti pubblici che escono vincenti da un procedimento di ricorso quando sono stati costretti ad avvalersi del patrocinio di un legale poiché non dispongono di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata.

4.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto al comune di Melano un'indennità di fr. 1'000.- per spese di patrocinio. Il comune di Melano non dispone di un servizio giuridico o amministrativo adeguato ad una conveniente tutela degli interessi pubblici perseguiti dalla

decisione impugnata. Il ricorso ad un legale costituiva dunque una necessità oggettiva. Corretta appare di conseguenza la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere al comune un'adeguata indennità per ripetibili. Il rifiuto del Tribunale federale di accordare agli enti pubblici un'indennità per ripetibili nei ricorsi in materia di diritto pubblico (STF 1C_82/2008 del 28 maggio 2008 consid. 7) non impone alle istanze di ricorso cantonali di modificare la prassi sinora seguita. Diversamente dall'art. 68 cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005(LTF, RS 173.110), l'art. 31 LPamm non prevede infatti che agli enti pubblici non vengano accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto. Resta impregiudicato l'esito della domanda di costruzione che i ricorrenti hanno nel frattempo inoltrato al municipio per trasformare parte delle camere in un postribolo. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 2, 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'800.- sono a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno al comune di Melano un'indennità di fr. 2'400.- in ragione di 1/3 ciascuno a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.